

STATUTO
DELL'"Associazione DonneInQuota"

Art. 1

Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata:

"Associazione DonneInQuota"

Art. 2

Sede

L Associazione ha sede in Milano, Viale delle Forze Armate 26.

Art. 3

Scopi

L'Associazione, si prefigge:

- a) la realizzazione di una rappresentanza femminile paritaria nella politica, nelle Istituzioni di Governo e nel mondo del lavoro, della cultura con pari condizioni retributive e di carriera senza discriminazioni di sesso, razza od origini etniche, lingua, religione, opinione politica e orientamenti sessuali;
- b) la promozione delle Pari Opportunità non solo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia;
- c) lo svolgimento di iniziative inerenti politiche di genere e la collaborazione con Enti a cio' preposti.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà:

- a) contattare Istituzioni politiche, loro rappresentanze e rappresentanti, per promuovere azioni legislative a favore di una maggiore presenza femminile nelle istituzioni pubbliche e non;
- b) creare attività di formazione politica mediante convenzioni con le Istituzioni pubbliche;
- c) promuovere, organizzare, finanziare, condurre studi e ricerche attinenti il proprio scopo ed inoltre promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento.

Art. 4

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) le quote degli associati/e;
- b) dai beni immobili e mobili che perverranno all'Associazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità, da persone fisiche ed Enti Privati e Pubblici.

E' fatto espresso divieto di distribuire agli associati/e, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Art. 5

Associati/e

Sono associati/e dell'associazione coloro che, condividendone le finalità, ottengono di esservi iscritti/e previa decisione insindacabile del Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione, da presentare per iscritto, deve contenere l'impegno dell'aspirante associato/a a:

- a) prestare, per quanto possibile, la propria collaborazione alle iniziative dell'associazione;
- b) accettare ed osservare il presente statuto, dichiarando di averne preso conoscenza;
- c) osservare le deliberazioni degli organi sociali;
- d) versare la quota associativa.

La condizione di associato/a si perde per dimissioni, esclusione e morte. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per rilevanti violazioni della legge e/o dello statuto; il provvedimento di esclusione sarà comunicato all'interessato/a, il/la quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può richiedere la convocazione dell'Assemblea mediante raccomandata inviata al/alla Presidente.

Sono previste le seguenti tipologie di associati/e:

- Fondatrici, coloro che hanno preso parte alla costituzione dell' "Associazione DonneInQuota";
- Ordinari/e, coloro che chiedono di far parte dell'Associazione successivamente alla costituzione della stessa;
- Onorari/e, coloro che si sono distinti per meriti.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) il/la Vice Presidente;
- e) il/la Segretario/a-Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, ma è riconosciuto in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dei compiti connessi alle cariche sociali.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea degli associati/e è costituita da tutti i membri dell'associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e ne determina l'orientamento generale.

Le deliberazioni assembleari adottate in conformità della legge e dello statuto sono vincolanti anche per gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del/la Presidente;
- b) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) sull'approvazione del bilancio;
- d) su ogni altra questione riservata alla sua competenza dalla legge o dallo statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo o da oltre 1/4 (un quarto) degli associati/e.

L'Assemblea è convocata dal/lla Presidente di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta scritta il Consiglio Direttivo o oltre 1/4 (un quarto) degli associati/e. La convocazione avviene mediante comunicazione a ciascun associato/a, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, di un avviso contenente l'ordine del giorno. La comunicazione può avvenire anche mediante telegramma, fax o posta elettronica.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 cod. civ.

Ciascun/a associato/a ha diritto ad un solo voto.

Ciascun associato/a potrà farsi rappresentare per delega scritta, inviata anche per posta elettronica, da un altro associato/a. Ciascun/a associato/a non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.

Delle riunioni e delle deliberazioni assembleari si redige processo verbale che deve essere sottoscritto dal/lla Presidente e dal/lla segretario/a dell'Assemblea.

Art. 8

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea e dura in carica due anni, i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il/la Segretario/a-Tesoriere e se del caso il/la Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/lla Presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri; la convocazione, contenente anche l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione a ciascun membro, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. La comunicazione può avvenire anche mediante telegramma, fax o posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione delle finalità dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
- b) delibera sull'ammissione di nuovi associati/e;
- c) redige il bilancio annuale dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri/e presenti. In caso di parità prevale il voto del/lla Presidente.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale che deve essere sottoscritto dal/lla Presidente e dal/lla Segretario/a.

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

Il/la Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Egli/Ella rappresenta legalmente l'associazione, anche in giudizio; presiede di regola l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e sovrintende all'andamento generale dell'associazione.

Il/La Vice Presidente, se nominato/a, dura in carica due anni ed è rieleggibile e assume le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 10

Segretario/a-Tesoriere

Il/La Segretario/a-Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il/La Segretario/a-Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio dell'associazione. In particolare egli/ella cura la riscossione delle quote associative e delle altre somme a qualunque titolo attribuite all'associazione, nonché il pagamento delle somme a qualunque titolo dalla medesima dovute.

Art. 11

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio che deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 12

Scioglimento

L'associazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dall'art. 27 cod. civ. ovvero per delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli associati/e aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsivoglia causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 13

Conciliazione e Arbitrato

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari relative all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto nonché in merito ai rapporti tra gli associati, fra l'associazione e gli associati, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, saranno oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile, competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente con riferimento alla sede della associazione.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitro rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

